

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 dicembre 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and
Duties Tribunal, London — Regno Unito) — Asda Stores
Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue &
Customs**

(Causa C-372/06) ⁽¹⁾

*(Codice doganale comunitario — Misure di applicazione —
Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Allegato 11 — Origine
non preferenziale delle merci — Apparecchi riceventi per la
televisione — Nozione di «trasformazione o lavorazione
sostanziale» — Criterio del valore aggiunto — Validità ed
interpretazione — Accordo di associazione CEE Turchia —
Decisione n. 1/95 del consiglio di associazione — Effetto
diretto — Interpretazione)*

(2008/C 51/33)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunal, London

Parti

Ricorrente: Asda Stores Ltd

Convenuti: The Commissioners of Her Majesty's Revenue and
Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribu-
nale, London — Validità dell'allegato 11 del regolamento (CE)
della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune
disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
(GU L 253, pag. 1) — Criteri per la determinazione dell'origine
non preferenziale di una merce — Apparecchi riceventi per la
televisione fabbricati in Turchia che incorporano tubi catodici
originari della Cina o della Corea

Dispositivo

- 1) Dall'esame della prima questione sottoposta non è emerso nessun elemento idoneo ad inficiare la validità delle disposizioni di cui alla colonna 3, posizione 8528, della nomenclatura combinata, menzionata all'allegato 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.
- 2) Le disposizioni figuranti nella colonna 3, posizione 8528, della nomenclatura combinata, menzionata all'allegato 11 del regolamento n. 2454/93, devono essere interpretate nel senso che, per procedere al calcolo del valore acquisito dagli apparecchi riceventi per la televisione a colori in occasione della loro fabbricazione alle condizioni della causa principale, l'origine non preferenziale di un componente distinto, quale uno chassis, non deve essere determinata separatamente.
- 3) Le disposizioni dell'art. 44 della decisione del consiglio di associazione CEE Turchia 22 dicembre 1995, n. 1, relativa all'attuazione

della fase finale dell'unione doganale, lette in combinato disposto con quelle dell'art. 47, nn. 1-3, del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato in nome della Comunità dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, nonché dagli Stati membri della Comunità economica europea e dalla Comunità, concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE, e le disposizioni degli artt. 45 e 46 della decisione n. 1/95 non possiedono effetto diretto dinanzi ai giudici nazionali e non consentono quindi ai singoli operatori di far valere proficuamente la loro violazione per opporsi al pagamento di dazi antidumping di norma esigibili. Le disposizioni dell'art. 47 della decisione n. 1/95 sono dotate di effetto diretto e i singoli ai quali esse si applicano hanno il diritto di farle valere dinanzi ai giudici degli Stati membri.

- 4) Le disposizioni dell'art. 47 della decisione n. 1/95 devono essere interpretate nel senso che non richiedono che siano portate a conoscenza degli operatori le informazioni che le parti contraenti che hanno adottato misure antidumping devono fornire al comitato misto dell'unione doganale in forza dell'art. 46 della decisione n. 1/95, o al consiglio di associazione a norma dell'art. 47, n. 2, del protocollo addizionale.

⁽¹⁾ GU C 294 del 2.12.2006.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 13 dicembre 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — BATIG
Gesellschaft für Beteiligungen mbH/Hauptzollamt Bielefeld**

(Causa C-374/06) ⁽¹⁾

*(Rinvio pregiudiziale — Disposizioni tributarie — Armonizza-
zione delle normative — Direttiva 92/12/CEE — Prodotti
soggetti ad accisa — Contrassegni fiscali — Svincolo irregolare da un regime sospensivo — Furto — Immissione in consumo nello Stato membro del furto — Mancato rimborso dei contrassegni fiscali di un altro Stato membro già apposti sui prodotti rubati)*

(2008/C 51/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH

Convenuto: Hauptzollamt Bielefeld

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Rifiuto di uno Stato membro di rimborsare l'importo versato per contrassegni fiscali apposti sui tabacchi fuoriusciti successivamente, in modo irregolare, dal regime sospensivo sul territorio di un altro Stato membro, con il conseguente pagamento dei diritti di accisa in questo altro Stato — Furto di sigarette

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 807, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità), non osta alla normativa di uno Stato membro che escluda il rimborso dell'importo pagato per l'acquisto di contrassegni fiscali rilasciati da tale Stato membro qualora tali contrassegni siano stati apposti su prodotti soggetti ad accisa prima della loro immissione in consumo nel detto Stato membro, tali prodotti siano stati rubati in un altro Stato membro, il che implica il pagamento dei diritti d'accisa in quest'ultimo, e non sia stato dimostrato che i prodotti rubati non saranno smerciati nello Stato membro che ha rilasciato i detti contrassegni.

(¹) GU C 326 del 30.12.2006.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Landesanstalt für Landwirtschaft/Franz Götz

(Causa C-408/06) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Attività economica — Soggetti passivi — Organismi di diritto pubblico — Punto vendita di quote latte — Operazioni degli organismi agricoli d'intervento e degli spacci — Distorsioni di concorrenza di una certa importanza — Mercato geografico)

(2008/C 51/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Landesanstalt für Landwirtschaft

Convenuto: Franz Götz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 4, n. 5, secondo e terzo comma, e dell'allegato D, punti 7 e 12 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari: base imponibile uniforme (GU L 145 del 17 maggio 1977, pag. 1) — Fatturazione senza indicazione separata dell'IVA dell'assegnazione di quantitativi di riferimento di latte — Valutazione della qualità di soggetto passivo di un organismo creato dal Land e incaricato della cessione di quantitativi di riferimento di latte ai produttori di latte dietro pagamento anticipato

Dispositivo

- 1) Un punto vendita di quote latte non è né un organismo agricolo di intervento ai sensi dell'art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 gennaio 2001, 2001/4/CE, in combinato disposto con il punto 7 dell'allegato D di quest'ultima, né uno spaccio ai sensi del detto art. 4, n. 5, terzo comma, in combinato disposto con il punto 12 dell'allegato D della detta direttiva.
- 2) Il mancato assoggettamento di un punto vendita di quote latte per le attività o le operazioni che esso svolge in quanto pubblica autorità, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/4, non può dar luogo a distorsioni di concorrenza di una certa importanza, dato che esso non è confrontato, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, a operatori privati che forniscono prestazioni in concorrenza con le prestazioni pubbliche. Poiché tale considerazione vale per tutti i punti vendita di quote latte presenti in un determinato ambito di cessione dei quantitativi di riferimento di consegna, definito dallo Stato membro di cui trattasi, va rilevato che tale ambito costituisce il mercato geografico rilevante per determinare l'esistenza di distorsioni di concorrenza di una certa importanza.

(¹) GU C 310 del 16.12.2006.